

## ALLEGATO A

### Interventi ex art. 70 del Reg. 2115/2021 – Altri obblighi pertinenti

Il presente documento elenca le norme nazionali obbligatorie pertinenti, diverse dalla condizionalità, riportate nel Piano Strategico per la Politica Agricola Comune (PAC) (art.12 del DLgs 42/2023) collegate a specifici impegni degli interventi considerati e in applicazione dell'art 12 del DM 93348 del 26/02/2024 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di Sviluppo Rurale finanziati dal FEASR 2023-2027, individua la percentuale di riduzione o eventuale esclusione dovuta al mancato rispetto degli altri requisiti obbligatori pertinenti a norma dell'articolo 70 *Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione*" del regolamento (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto della disciplina relativa agli altri obblighi pertinenti non determina l'applicazione dei parametri Gravità, Entità e Durata bensì:

- una riduzione del pagamento del 3% sullo stesso montante utilizzato per il mancato rispetto dell'impegno specifico dell'intervento
- oppure il mancato pagamento delle superfici interessate dall'inosservanza.

Di seguito sono riportati le specifiche per gli interventi individuati

#### SRA03 – ACA3 "Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli"

Azioni 3.1 e 3.2 – impegno:

"Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009"

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti, diverse dalla condizionalità

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Di seguito si riporta il collegamento tra i suddetti obblighi e l'impegno per il quale è stata individuata la pertinenza:

1. D. Lgs n. 99/1992. Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. L'impegno è di livello superiore, in quanto pone un divieto assoluto all'utilizzo dei fanghi sui suoli.
2. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura. L'impegno è di livello superiore, in quanto pone un divieto assoluto di utilizzo sul suolo di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006.

3. D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75. Il Decreto legislativo reca la disciplina relativa all'immissione in commercio di fertilizzanti e rappresenta la norma nazionale di riferimento fino all'adozione dei decreti legislativi che attueranno il Regolamento (UE) 2019/1009 (applicativo dal 16 luglio 2022). L'impegno è di livello superiore rispetto alla norma nazionale di riferimento, ~~in quanto~~ prevedendo una limitazione all'uso dei soli fertilizzanti previsti dalla norma comunitaria (regolamento (UE) 2019/1009), che è più restrittiva rispetto al D.Lgs. 75/2010 in quanto ammette all'utilizzo un numero minore di matrici.

**Nel caso di non rispetto dell'impegno** "Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009" **e contemporanea inosservanza di uno degli obblighi nazionali pertinenti di cui ai punti 1, 2 e 3, si applica una ulteriore riduzione del pagamento del 3% sullo stesso montante applicato per il mancato rispetto dell'impegno.**

SRA08 – ACA8 "Gestione prati e pascoli permanenti"

Impegni dell'azione 8.1:

- i. Almeno 1 sfalcio all'anno a prescindere dalla quota; lo sfalcio deve essere eseguito con l'utilizzo di macchine munite di barre di involo
- ii. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi

Impegni dell'azione 8.2:

- iii. Nel caso in cui il carico di bestiame sia compreso tra 0,21 e 0,4 UBA/ettaro, esecuzione di almeno uno sfalcio annuo; gli sfalci devono essere eseguiti con l'utilizzo di macchine munite di barre di involo
- iv. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti, diverse dalla condizionalità:

Criteria per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Di seguito si riporta il collegamento tra i suddetti obblighi e gli impegni per i quali è stata individuata la pertinenza:

1. Criteria per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione:  
Le Regioni e Province Autonome stabiliscono gli impegni minimi di sfalcio (impegno *i* e *iii*)
2. D. Lgs n. 99/1992. Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico. Gli impegni *ii* e *iv* sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto all'utilizzo dei fanghi sui suoli.

3. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura. Gli impegni *ii* e *iv* sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto di utilizzo sul suolo di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006.

**Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al punto 1 determina il non pagamento delle superfici interessate dall'inosservanza .**

**Nel caso di non rispetto degli impegni *ii* e *iv* e contemporanea inosservanza di uno degli obblighi nazionali pertinenti di cui ai punti 2 e 3, si applica una ulteriore riduzione del pagamento del 3% sullo stesso montante applicato per il mancato rispetto degli impegni.**